



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1510 del 17/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1316 del 20/12/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale n° **34/2019** a favore della Società **SOPES s.r.l.** per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;
VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;
VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;
VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
VISTA l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. di Lipari (ME) con nota protocollo n° 6927 del 04.04.2018, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 12371/18, da parte della Società **SOPES s.r.l.**, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica

	Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME);
VISTO	il D.D.G. n° 635 del 17.09.2013 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente (ARTA) con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, ancora in corso di validità, per le emissioni in atmosfera prodotte dai tre motogeneratori diesel alla Ditta SLED Costruzioni Generali S.p.A.;
VISTO	il verbale n° 11 cds del 14.06.2018 della Conferenza dei servizi durante la quale si prende atto che l'UTA di Messina procederà alla voltura del D.D.G. sopracitato a favore della Società SOPES s.r.l a condizione che l'impianto, nell'assetto attuale, sia considerato funzionante a regime ridotto in quanto lo stesso non risulta completato in conformità al progetto originariamente autorizzato. In tale occasione il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari, richiamata l'autorizzazione allo scarico n° 16192 del 18.06.2014 a suo tempo rilasciata e la successiva voltura n° 30517 del 18.12.2015 a favore della SOPES s.r.l., attuale gestore dell'impianto, dichiara che emetterà un provvedimento di proroga di un anno dell'autorizzazione allo scarico sopra citata;
VISTE	le integrazioni documentali inoltrate dalla Società SOPES s.r.l., trasmesse con nota protocollo n° 13533 del 20.06.2018, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 22199/18 del 21.06.2018, così come richiesto dall'UTA di Messina con nota protocollo n° 37338 del 13.06.2018;
VISTA	la proroga di un anno per l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue di processo rilasciata alla Società SOPES s.r.l. dal III Settore Tecnico del Comune di Lipari con nota protocollo n° 13810 del 15.06.2018, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 22614/18 del 25.06.2018;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 38584/18 del 15.11.2018, di sollecito per la voltura del D.D.G. n° 635, inviata all'Area 2 Coordinamento UTA dell'ARTA;
VISTA	la nota del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (ARESPU) protocollo n° 606 del 07.01.2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 804/19 del 11.01.2019, con la quale, al fine di permettere all'ARTA di volturare l'atto, si comunica che l'impianto, nell'assetto attuale, funziona a regime ridotto;
VISTO	il D.D.G. n° 448 del 07.06.2019 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, trasmesso in pari data con nota n° 39715, con il quale è stata rilasciata la voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sopra citata, a favore della SOPES s.r.l., società che attualmente gestisce il dissalatore di Lipari;
VISTO	il verbale n° 6cds del 17.06.2019 della Conferenza dei servizi durante la quale si prende atto che l'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari concederà una proroga dell'autorizzazione allo scarico fino al 30 settembre 2019 e si decide di interrompere i termini del procedimento fino a quando, una volta pervenuto il parere di merito da parte dell'UTA di Messina, non verrà emesso il rinnovo definitivo dell'autorizzazione allo scarico;
VISTA	la nota del III Settore del Comune di Lipari protocollo n° 11965 del 19.06.2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 20836/19 del 28.06.2019, con la quale viene concessa la proroga dell'autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo fino al 30.09.2019;
VISTA	l'ulteriore proroga fino al 31.10.2019 del III Settore Tecnico del Comune di Lipari per l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue di processo, trasmessa con nota protocollo n° 18782 del 30.09.2019, assunta in pari data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 29959/19;

VISTO il parere preventivo ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/1986 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Lipari, trasmesso dall'A.R.T.A. Servizio 1 con nota prot. n° 64500 del 30.09.2019, assunta in pari data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 30024/19, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);

VISTA l'autorizzazione definitiva per lo scarico a mare (Mar Tirreno) delle acque reflue di processo rilasciata dal III Settore Tecnico del Comune di Lipari, trasmesso con nota protocollo n° 20437 del 24.10.2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 33214/19 del 25.10.2019, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);

PRESO ATTO che, a seguito degli incontri avvenuti in data 19.11.2019, 26.11.2019 e 09.12.2019, sollecitati dal Servizio 1 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, non si è pervenuti al superamento delle criticità evidenziate;

RITENUTI pertanto, acquisiti, senza ulteriori modifiche, i sopracitati pareri rilasciati da parte del Comune di Lipari e dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente;

RITENUTO di dover procedere all'adozione dell'AUA a suo tempo richiesta;

CONSIDERATO che il presente provvedimento può essere suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, eventualmente emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

PRESO ATTO l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società **SOPES s.r.l.**, gestore dell'impianto con contratto di affidamento rep. N° 71/2015 del 23.04.2015 da parte del Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione di acqua

potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto del Comune di Lipari (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione allegata all'istanza.

Art. 2) Il gestore, dovrà rispettare i limiti degli inquinanti emessi ed ottemperare alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D.G. n° 635 del 17.09.2013, ancora in corso di validità, e volturata con il D.D.G. n° 448 del 07.06.2019. In particolare:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1*	Caldaia	Polveri: 40 NO _x : 2000 NH ₃ : 30 CO: 650

*I valori di cui sopra sono riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 5%

Art. 3) Il gestore, per lo scarico di acque reflue (concentrato, soluzioni di lavaggio) e la regimentazione delle stesse, dovrà:

- a) garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri: cloruri, solfati e boro;
- b) garantire che le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane rispettino i sud-detti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa. In caso contrario gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
- c) effettuare bimestralmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione in mare, trasmettendo entro 30 giorni i risultati delle analisi al Comune di Lipari, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- d) installare un sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità il punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli Organi di controllo. Tale punto dovrà essere ubicato immediatamente a monte di quello di scarico nel corpo recettore;
- e) non superare il volume annuo scaricato, pari al quantitativo massimo comunicato di 2.775.000 mc;
- f) installare apposito cartello, in materiale non deperibile, nei pressi del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali;
- g) istituire un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti;
- h) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- i) conferire a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e le soluzioni di lavaggio delle membrane nel caso in cui le loro caratteristiche qualitative non fossero compatibili con lo scarico a mare;
- j) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- k) relazionare, alla scadenza dei 4 anni, a far data dal 01.11.2019, come da autorizzazione allo scarico (All.2), sulle modalità operative dell'impianto di trattamento e comunque, in ogni caso, qualora siano intervenute modifiche impiantistiche che possano determinare una variazione delle caratteristiche

qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quelle contenute nella sopra citata autorizzazione rilasciata;

- I) ottenere, da parte del Comune di Lipari, formale autorizzazione allo scarico sul suolo della vasca Imhoff prevista per il trattamento dei reflui domestici.

Art. 4) La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

Art. 5) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001. L'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative riportate nel presente atto deve essere comunicato a questa Città Metropolitana VI Direzione Ambiente, Autorità competente, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 10) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), all'ARTA Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1, alla STA di Messina, all'ARESPU Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Serv. 1 e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Funzionario Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Società **SOPES s.r.l.**, gestore dell'impianto con contratto di affidamento rep. N° 71/2015 del 23.04.2015 da parte del Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto del Comune di Lipari (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione allegata all'istanza.

Art. 2) Il gestore, dovrà rispettare i limiti degli inquinanti emessi ed ottemperare alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D.G. n° 635 del 17.09.2013, ancora in corso di validità, e volturata con il D.D.G. n° 448 del 07.06.2019. In particolare:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1*	Caldaia	Polveri: 40 NO _x : 2000 NH ₃ : 30 CO: 650

*I valori di cui sopra sono riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 5%

Art. 3) Il gestore, per lo scarico di acque reflue (concentrato, soluzioni di lavaggio) e la regimentazione delle stesse, dovrà:

- a) garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri: cloruri, solfati e boro;
- b) garantire che le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane rispettino i sud-detti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa. In caso contrario gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
- c) effettuare bimestralmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione in mare, trasmettendo entro 30 giorni i risultati delle analisi al Comune di Lipari, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;

- d) installare un sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità il punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli Organi di controllo. Tale punto dovrà essere ubicato immediatamente a monte di quello di scarico nel corpo recettore;
- e) non superare il volume annuo scaricato, pari al quantitativo massimo comunicato di 2.775.000 mc;
- f) installare apposito cartello, in materiale indeperibile, nei pressi del pozetto di campionamento delle acque reflue industriali;
- g) istituire un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti;
- h) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- i) conferire a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e le soluzioni di lavaggio delle membrane nel caso in cui le loro caratteristiche qualitative non fossero compatibili con lo scarico a mare;
- j) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- k) relazionare, alla scadenza dei 4 anni, a far data dal 01.11.2019, come da autorizzazione allo scarico (All.2), sulle modalità operative dell'impianto di trattamento e comunque, in ogni caso, qualora siano intervenute modifiche impiantistiche che possano determinare una variazione delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quelle contenute nella sopra citata autorizzazione rilasciata;
- l) ottenere, da parte del Comune di Lipari, formale autorizzazione allo scarico sul suolo della vasca Imhoff prevista per il trattamento dei reflui domestici.

Art. 4) La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

Art. 5) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001. L'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative riportate nel presente atto deve essere comunicato a questa Città Metropolitana VI Direzione Ambiente, Autorità competente, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 10) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), all'ARTA Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1, alla STA di Messina, all'ARESPU Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Serv. 1 e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 17.12.2019

**IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

Il DIRIGENTE

Lì 17.12.2019

Ing. Armando CAPPADONIA



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE “Affari Finanziari e Tributari”

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510

DEL 17/12/2019

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n° 34/2019 a favore della Società SOPES s.r.l. per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitol o	Esercizio
PRESO NOTA	19/12/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
 Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
 Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 61500 del 30/09/19

Rif. prot. n. _____ del _____

Oggetto: **SOPES S.r.l.** – Istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'attività di produzione di acqua potabile tramite l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa ubicato in località Canneto Dentro nell'Isola di Lipari - Comune di Lipari (ME) – Parere preventivo ex art. 40 della L.R. 27/1986 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Lipari (ME).

Trasmissione via pec

Al Comune di Lipari (ME)
 Sportello Unico per le Attività Produttive
 suap.me@cert.camcom.it

e p.c. Alla Città Metropolitana di Messina
 VI Direzione Ambiente
 Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria
 Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
 protocollo@pec.prov.me. It

Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti
 Servizio 1 "Gestione e attuazione del servizio
 idrico integrato"
 dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.
 it

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"

Vista la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;.

- Visto** l'art. 11, comma 110, della L.R. 09/05/2012 n. 26 che attribuisce le competenze della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la Lotta contro l'Inquinamento all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Vista** la circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "*Chiariimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune*";
- Visto** il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "*Chiariimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*";
- Visto** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni*" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 704 del 6 agosto 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Martino l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- Vista** l'autorizzazione allo scarico n. 16192 del 18 giugno 2014 rilasciata dal Comune di Lipari alla GE.DIS. scarl volturata alla SOPES S.r.l. con provvedimento n. 30517 del 18 dicembre 2015;
- Visti** i provvedimenti n.13810 del 15 giugno 2018 e n. 11965 del 19/06/2019 con i quali il Comune di Lipari ha prorogato la data di scadenza della succitata autorizzazione allo scarico di un (1) anno e successivamente fino al 30 settembre 2019;
- Vista** l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di produzione di acqua potabile tramite l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa ubicato in località Canneto Dentro nel Comune di Lipari (ME), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Lipari con nota prot. 18846 del 30/08/2018 (prot. DRA n.53633 del 30/08/2018) per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.ii.;
- Vista** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi allegati all'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e le successive integrazioni prodotte dal gestore;
- Visti** i verbali delle Conferenze dei Servizi del 14/06/2018 e del 17/06/2019 convocate dalla Città Metropolitana Messina per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l'impianto in oggetto ed in particolare il verbale della CdS del 17/06/2019 nel corso della quale il rappresentante del Comune di Lipari subordinava il rilascio del titolo

abilitativo di propria competenza all'acquisizione del parere preventivo del DRA ex art. 40 della L.R. 27/1986;

Vista la nota prot. n. 21735 del 22/05/2019 (prot. DRA n. 34924 del 22/05/2019) del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si rappresenta “*che il servizio di dissalazione dell'isola di Lipari non può essere interrotto in quanto di pubblica utilità e che il mancato rilascio dell'AUA comporterebbe l'inevitabile interruzione del servizio con ripercussioni sia di carattere economico che di ordine pubblico ed igienico-sanitario nell'Isola di Lipari*” ed inoltre ha rammentato “*che l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di processo rilasciata dal Comune di Lipari verrà a scadere il prossimo 17 giugno.....*”

Vista la nota prot. n. 37264 del 12/09/2019 (prot. DRA n. 61228 del 16/09/2019) del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale, considerato che la scadenza dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Lipari è stata prorogata fino al 30/09/2019, ha sollecitato il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la nota prot. 39398 del 26/09/2019 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale veniva ulteriormente sollecitato, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di erogazione dell'acqua nell'isola di Lipari, il rilascio del parere endoprocedimentale da parte dell'ex-UTA di Messina oggi S.T.A. di Messina di questo Dipartimento;

Considerato che in base a quanto dichiarato dal progettista negli elaborati progettuali agli atti di questo Servizio, il gestore ha richiesto il rinnovo/rilascio dell'autorizzazione allo scarico per i seguenti reflui prodotti nell'impianto di dissalazione oggetto del presente parere:

- a) concentrato prodotto nella fase di trattamento ad osmosi inversa dell'acqua di mare, equivalente al 60% dell'acqua di mare prelevata e viene scaricato in mare. Tali reflui per un quantitativo pari a 2.775.000 m³/anno, vengono scaricati in mare giusta autorizzazione allo scarico n. 16192 del 18 giugno 2014 rilasciata dal Comune di Lipari alla GE.DIS. scarl volturata alla SOPES S.r.l. con provvedimento n. 30517 del 18 dicembre 2015;
- b) soluzioni di lavaggio ottenute dalla diluizione dei chemicals denominati OSMOTEC 1141, OSMOTEC 2575 e OSMOTEC 2691 utilizzati per la manutenzione delle membrane dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa, per i quali il gestore richiede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestuale al concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa;
- c) refluo prodotto dall'uso dei servizi igienici da parte degli addetti all'impianto stimato pari a 170 m³/anno, convogliato, tramite rete interna, ad una fossa Imhoff con successiva dispersione negli strati superficiali del suolo. Per tale scarico sul suolo il gestore richiede l'autorizzazione di competenza del Comune di Lipari;

Preso atto che sulla base della documentazione in possesso di questo Dipartimento, ancorché non completa di tutti gli elaborati tecnico-progettuali:

- lo scarico del concentrato avviene:
 - ✓ in condizioni di “normale richiesta” attraverso la condotta sottomarina in PEAD De 500 mm PN6 con recapito finale a 779 m dalla battiglia di Canneto;
 - ✓ in condizione di “richiesta di punta” attraverso la condotta di emergenza in PEAD De 280 mm PN6 con recapito finale a 31 m di distanza dalla battiglia di Canneto;

- le acque di lavaggio delle membrane sono inviate, tramite apposita rete, a stoccaggio realizzato in due vasche monoblocco interrate e connesse idraulicamente, aventi volume complessivo di circa 60 m³. In tali vasche avviene il controllo e la correzione del pH delle acque per la loro neutralizzazione prima dell'invio, mediante sollevamento, ad un ulteriore vasca di stoccaggio dalla quale le stesse sono inviate a scarico a mare. Nel caso in cui i reflui non fossero compatibili con la qualità dello scarico a mare, gli stessi vengono inviati a smaltimento tramite autobotte.

Preso atto che con nota prot. 2511 del 23/12/2013 l'ex Provincia Regionale di Messina, metteva in evidenza che dal rapporto di prova n.5584 del 04/10/2013 si evinceva superamento tabellare del valore limite fissato per il Boro (2 mg/l);

Rilevato che:

- sulla base dei rapporti di prova n.190511002 del 16/05/2019 e n. 190710009 del 16/07/2019 del laboratorio Tetralab, agli atti di questo Dipartimento, la concentrazione di Boro nel refluo scaricato rispetta il valore limite fissato dalla tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto della deroga ai valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale per parametri Cloro e Solfati (nota 3 della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) nel caso di scarico in mare;

Fatte salve le competenze del Comune di Lipari, soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del D.P.R. 59/2013, di verificare che sussistano le condizioni di deroga al divieto di scarico sul suolo di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i reflui di origine civile tramite fossa Imhoff ;

Considerato che il mancato rinnovo dell'autorizzazione, causerebbe la cessazione della produzione di acqua dissalata e quindi l'interruzione di un pubblico servizio, che, tra l'altro, porterebbe ad un elevato aggravio di costi per la Pubblica Amministrazione, dovendosi provvedere esclusivamente a fonti alternative approvvigionamento idrico tramite navi cisterna;

Ritenuto quindi di procedere, per le superiori motivazioni emergenziali, alla formulazione del parere sugli scarichi, previsto dal combinato disposto dell'art.40 della L.R. 27/1986 e dell'art. 11, comma 110, della L.R. 9/5/2012 n.26;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente

Questo Servizio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 29/05/2013 alla società SOPES S.r.l. per l'attività di produzione di acqua potabile tramite l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa ubicato in località Canneto Dentro nell'Isola di Lipari - Comune di Lipari (ME) – esprime per gli aspetti di propria competenza, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/1986, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fatte salve le condizioni già impartite dal Comune di Lipari nei precedenti titoli abilitativi, nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- lo scarico dei reflui dovrà avvenire in tutte le normali condizioni di esercizio dell'impianto, ad eccezione di situazioni di emergenza, attraverso la condotta sottomarina in PEAD De.500mm PN6 con recapito finale a 779 m dalla battigia di Canneto;

- i reflui dovranno rispettare i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri Cloro e Solfati;
- le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane dovranno rispettare i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa;
- il gestore dovrà installare un sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità del punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli organi di Controllo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia di scarichi.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Salvatore Di Martino





COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA
“Eolie – Patrimonio dell’Umanità”
III Settore : Tecnico - Urbanistico - Sviluppo e Tutela Territoriale
2° Servizio – Servizi Tecnici
Ufficio Idrico - Fognario - Elettrico

All. 2

Prot. n. 20437 del 24 OTT 2019

AI SUAP del Comune di Lipari
suap.me@cert.camcom.it

Alla Società SOPES S. r. l.
(capogruppo ATI SOPES srl – Di Vincenzo srl)
sopessrl@legalmail.it

E p.c. All' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Area 2 Strutture Territoriali dell'Ambiente STA ME
dipartimento.ambiente@certamail.regione.sicilia.it

All' Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
Dip. Regionale dell'acqua e dei rifiuti serv. 1
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

All' Agenzia Regionale Protezione Ambientale Messina
Dip. Provinciale di Messina
Via La Farina is. 105
98100 Messina
arpamessina@pec.apra.sicilia.it

Alla Città Metropolitana di Messina
VI° Direzione Ambiente
Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Lipari
Marco Giorgianni
sindaco@pec.comunelipari.it

All'Assessore al Ramo
Gaetano Orto
assessore.orto@pec.comunelipari.it
Sede

Alla P.O. del 1° e 2° Servizio del III° Settore
Geom. Carmelo Meduri
ll.pp@pec.comunelipari.it

**OGGETTO:Autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'impianto
di dissalazione sito in Loc. Canneto Dentro
- Isola di Lipari alla Società SOPES S.r.l.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le precedenti autorizzazioni per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'impianto di dissalazione dell'Isola di Lipari:

- l'Autorizzazione prot. n. 16545 del 09.06.1998 rilasciata alla Ditta A. I. A. Costruzioni;
- l'Autorizzazione provvisoria prot. n. 20313 del 11.06.2012 rilasciata alla Ditta GE.DIS scarl;
- la disposizione prot. n. 25370 del 20.07.2012 di variazione dei limiti di riferimento;
- l'Autorizzazione prot. n. 1692 del 18.06.2014 rilasciata alla Ditta GE.DIS scarl;
- la Voltura dell'Autorizzazione prot. 30517 del 18.12.2015 rilasciata alla Sopes S.r.l.;
- la Proroga dell'Autorizzazione prot. 13810 del 15.06.2018;
- la Proroga dell'Autorizzazione prot. 11965 del 19.06.2019;
- la Proroga dell'Autorizzazione prot. 18782 del 30.09.2019;

DATO ATTO che:

- con contratto registrato in data 04.10.2013 al n. 12306 serie 3 la Regione Siciliana ha affidato al R.T.I. Di Vincenzo spa – SOPES srl la gestione dell'impianto di dissalazione, andato in scadenza il 31.12.2013, con la conseguenza che, da tale data, la gestione medesima avviene in regime di prorogatio di fatto;
- nell'ambito dei lavori inerenti l'Intervento Integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano – Sezione A – isola di Lipari” è in corso di realizzazione il potenziamento e l'ammodernamento dell'impianto in oggetto;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare per un ulteriore anno della Ditta GE.DIS. scarl, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 294 del 07.01.2014 e la successiva nota inviata da codesto Ente, prot. n. 4442 del 13.02.2014;

VISTA la successiva istanza di autorizzazione per lo scarico a mare dell'impianto di dissalazione di Lipari inoltrata dalla Ditta GE.DIS. scarl, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 9500 del 04.04.2014;

VISTA la nota della Provincia Regionale di Messina n. 2511 del 23.12.2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 647 del 09.01.2014, con la quale si consente il superamento del parametro Boro in deroga al limite previsto dalla legge pari a 2 mg/l atteso che, come da Circolare dell'Istituto Superiore della Sanità, la concentrazione media del Boro nelle acque marine è pari a circa 5 mg/l;

VISTO che la società SOPES S.r.l. capogruppo mandataria R. T. I. costituito con le imprese Di Vincenzo S.r.l. e SO.FI.P. S.p.A. ha avuto in affidamento, con contratto Rep. N. 71/2014 del 23.04.2015, stipulato con la Regione Siciliana, il servizio di gestione dell'impianto di Dissalazione di Lipari, e che il servizio ha avuto inizio giorno 15.10.2015 con subentro al precedente gestore Ge. Dis. Scarl;

VISTA la nota prot. n. 519 //2015 della società SOPES S.r.l. ricevuta per PEC il 02.12.2015, con la quale richiede il trasferimento della citata autorizzazione allo scarico a mare della citata autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'impianto;

VISTA la Voltura dell'Autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'Impianto di dissalazione sito in località Canneto dentro nell'isola di Lipari che recepiva le stesse condizioni dell'autorizzazione prot. 16192 del 2014, con validità di 4 anni;

VISTA la Proroga dell'Autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'Impianto di dissalazione sito in località Canneto dentro nell'isola di Lipari che recepiva le stesse condizioni dell'autorizzazione prot. 30517 del 2015, con validità di un anno;

VISTA la Comunicazione del SUAP pratica n.03350840587-08082017 -1315-SUAP 3431 – 03350840587 SOPES S.r.l.;

VISTA la PEC del 12.06.2018 della P.O. del 3° Servizio del III° Settore del Comune di Lipari;

VISTA la PEC del 13.06.2018 della Città Metropolitana di Messina VI° Direzione Ambiente di Convocazione conferenza dei servizi ex art.4 comma 5 del D.P.R. n°59/13;



PRESO ATTO della convocazione della conferenza dei servizi ex art.4 comma 5 del D.P.R. n°59/13 da parte della Città Metropolitana di Messina – Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria Ufficio AUA, per il giorno 17.06.2019 e dei relativi pareri espressi nella seduta;

VISTA la PEC della Città Metropolitana di Messina VI° Direzione Ambiente, prot. 5059 del 13.09.2019, con la quale comunica che l'UAU potrà essere conclusa solo dopo la ricezione di tutti i pareri previsti, è per tanto chiede al Comune di Lipari il rilascio di un ulteriore proroga dell'autorizzazione allo scarico.

VISTO il parere di competenza dell'ARTA –S.T.A. di Messina avente prot. n.64500 del 30.09.2019, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con la quale rilascia parere favorevole nel rispetto dei seguenti limiti:

- lo scarico dei reflui dovrà avvenire in tutte le normali condizioni di esercizio dell'impianto, ad eccezione di situazioni di emergenza, attraverso la condotta sottomarina in PEAD De 500 mm FN6 con recapito finale a 779m dalla battigia di Canneto;
- i reflui dovranno rispettare i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri Cloruro e Solfati;
- le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane dovranno rispettare i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa;
- il gestore dovrà installare in sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità del punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli Organi di controllo.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche in materia di scarichi.

VISTI:

- l'art. 40 della l.r. n. 27/86 del 15.05.1986;
- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Circolare Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 19906 del 04.04.202;
- la Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque di inquinamento n. 4/77 del 04.02.1977;
- La L.R. n.26 del 09.05.2012;
- La Circolare del dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente Regione Siciliana n.36570 del 04.08.2014;

Fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni e quant'altro previsto dalle normative vigenti

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, alla ditta **SOPES S.r.l.** con sede in Palermo via Judica 12, nella qualità di nuovo gestore dell'impianto di dissalazione di Lipari allo **scarico nel mar Tirreno per la durata di 4 (quattro) anni dal 01.11.2019**, delle "acque reidue industriali" provenienti dall'impianto di dissalazione a servizio dell'isola di Lipari, loc. Canneto Dentro, entro i limiti di accettabilità della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006, con esclusione dei limiti dei parametri sulfati, cloruri e boro.

E' FATTO OBBLIGO

1. rispettare tutte le prescrizioni imposte nei verbali di conferenze dei servizi e dei pareri acquisiti a seguito della pratica SUAP n.03350840587-08082017-1315-SUAP 3431-0335840587 SOPES srl;
2. di sottoporre le acque di scarico oggetto della presente autorizzazione ad **autocontrollo bimestrali** secondo le prescrizioni della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza (ferma restando la facoltà di questo Ente e dell'ARPA di Messina di disporre controlli in ogni altra occasione) e di trasmetterne le risultanze a codesto Ente entro 30 giorni;
3. Il volume annuo scaricato non potrà superare il quantitativo massimo comunicato pari a 2.775.000 mc;

4. installare apposito cartello in materiale indeperibile, nei pressi del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali;
5. il punto dei prelievi dei controlli è ubicato immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo ricettore;
6. istituire un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti;
7. i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le modalità stabiliti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere conferiti a ditte specializzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
8. notificare a questo Ente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il quantitativo di acque prelevate autonomamente ed il quantitativo di acque scaricate;
9. adottare tutte le misure necessarie ad evitare aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
10. notificare a questo Ente ed all'ARPA ogni mutamento che intervenga in trasferimento al ciclo di lavorazione e/o natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
11. notificare tempestivamente qualsiasi incidente o malfunzionamento dell'impianto che porti ad un sensibile peggioramento delle caratteristiche dell'affluente;
12. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
13. presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del c. 12 art. 124 del D.Lgs. 152/06, qualora intervengano le condizioni in esso indicate e, comunque, per qualsiasi altra modifica che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;
14. per quanto non espressamente previsto dalla presente, dovrà farsi riferimento alle vigenti norme tecniche di settore che regolano la materia, ed in particolare: L.R. 27/86, circolare ARTA n. 19906 del 04.04.2002 e D.Lgs. 152/2006 e smi;
15. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lo scrivente ufficio potrà procederà, con oneri a carico del Gestore del dissalatore, a delle verifiche riguardanti la qualità del refluo in uscita, con proprio personale e laboratorio accreditato specificatamente incaricato dall'Ente;

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'immobile, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

